COMMISSIONE VII

DIFESA

XXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAIATI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del contributo e della indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2238) 410

PRESIDENTE 410

FORNALE, *Relatore* 410

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 410

Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2233) 411

PRESIDENTE 411, 412

LEONE RAFFAELE 412

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 412

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del Genio aeronautico (1198) 412

PRESIDENTE 412

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (194) 412

PRESIDENTE 412, 413

BUFFONE, *Relatore* 412

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 413

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

SEMERARO: Modifica dell'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in merito al richiamo in servizio in tempo di pace degli ufficiali della riserva (1135) 413

PRESIDENTE 413, 415

FORNALE, *Relatore* 413, 415

CUTTITTA 414

MESSE 414, 415

BOLDRINI 414

LENOCI 414

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 414, 415

LEONE RAFFAELE 414

Votazione segreta:

PRESIDENTE 415

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: Aumento del contributo e della indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo e della indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica », approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Fornale, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FORNALE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, presso le tre Forze armate sono state istituite Casse di previdenza aventi personalità giuridica, allo scopo di corrispondere agli ufficiali e sottufficiali che cessano dal servizio permanente o, in caso di morte o irreperibilità, ai loro familiari, un'indennità supplementare o premio di previdenza nella misura dell'1 per cento dell'ultima retribuzione annua contributiva, pari all'ottanta per cento dello stipendio lordo, per ogni anno di servizio valutabile.

Per la costituzione dei fondi occorrenti al pagamento dell'indennità o premio, gli interessati sono assoggettati al versamento di un contributo, a favore delle rispettive Casse o Fondo, pari all'1 per cento di detta retribuzione.

È da rilevare che nessun intervento finanziario è previsto a carico dello Stato.

A causa dell'attuale valore monetario, gli interessati hanno manifestato il desiderio di aggiornare la misura dell'indennità e del premio chiedendo che venga disposta la elevazione del contributo.

Il presente disegno di legge ha lo scopo, appunto, di permettere agli ufficiali e sottufficiali di aumentare il versamento del loro contributo onde venga aumentata la retribuzione alla fine del servizio.

L'articolo 1 prevede, infatti, con decorrenza dal 1° luglio 1965, un aumento di detto contributo in ragione dell'uno per cento dello stipendio annuo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

L'articolo 2 prevede per le cessazioni dal servizio, a partire dal 1° luglio 1965, che la indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo di cui all'articolo 1, sono aumentati di tanti decimi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito dall'articolo suddetto.

L'articolo 3 fissa l'epoca in cui dev'essere corrisposto l'aumento dell'indennità o del premio previsto dalla legge.

L'articolo 4 prevede che in particolari casi venga concessa la facoltà del proseguimento volontario del versamento dei contributi anche dopo la cessazione del servizio.

Infine, l'articolo 5 estende il diritto alla indennità supplementare o al premio di previdenza, in caso di morte o di irreperibilità del militare, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai collaterali, nell'ordine.

È da sottolineare che l'estensione e l'ordine di chiamata previsto dal disegno di legge sono conformi con i criteri introdotti, nel campo della riversibilità delle pensioni ordinarie, dalla legge 15 febbraio 1955, n. 46.

Ricordo che il provvedimento non importa nessun onere da parte dello Stato, che esso è già stato approvato dal Senato nella seduta del 31 marzo 1965 e che è vivamente atteso dalla categoria degli ufficiali e sottufficiali, per cui ne propongo la sollecita approvazione da parte della nostra Commissione nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla approvazione del provvedimento, anche per sodisfare una richiesta da tempo avanzata dagli ufficiali, tutti iscritti presso le Casse di previdenza aventi personalità giuridica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti ed in assenza di osservazioni, ne

darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 l'indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo di cui al precedente articolo sono aumentati di tanti decimi dell'indennità o del premio stessi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito dall'articolo suddetto. Nei confronti di coloro che avranno versato tale contributo per almeno dieci anni l'indennità e il premio saranno liquidati in base all'aliquota del due per cento dell'ultimo stipendio, considerato in ragione dell'ottanta per cento, per ogni anno di servizio valutabile.

Le maggiorazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto 19 novembre 1931 contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sono soppresse con effetto dal 1° luglio 1968. Per le cessazioni dal servizio anteriori a tale data dette maggiorazioni non sono cumulabili con l'aumento di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'aumento previsto dall'articolo 2, primo comma, è corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato.

In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa o Fondo, il termine suddetto può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuno di detti enti.

L'ufficiale o il sottufficiale possono chiedere che in luogo dell'aumento di cui sopra siano loro rimborsate, all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori quote versate in applicazione della presente legge, aumentate dell'interesse legale.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in relazione alle disponibilità finanziarie di essi, può autorizzare, con proprio decreto, che gli ufficiali e i sottufficiali che cessano dal servizio per età o per infermità prima di aver raggiunto il periodo di dieci anni di contribuzione prevista dalla presente legge rimangano, a domanda, iscritti alla Cassa o al Fondo rispettivi sino al compimento di detto periodo, continuando il versamento del contributo in base all'ultimo stipendio percepito nel servizio permanente.

La domanda dev'essere presentata almeno sessanta giorni prima del raggiungimento del limite di età e non oltre sessanta giorni dalla cessazione dal servizio per infermità.

Per coloro che si avvalgono della predetta facoltà il termine stabilito dal precedente articolo 3 decorre dal versamento dell'ultima quota di contributo.

(*È approvato*).

ART. 5.

In caso di morte o di irreperibilità dell'iscritto, la indennità supplementare o premio di previdenza, in mancanza della vedova, di figli minorenni e di orfane nubili maggiorenni, è corrisposto, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai collaterali.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del Genio aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 18 della legge

26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del Genio aeronautico », già approvato dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 31 marzo 1965.

A proposito di questo disegno di legge e di un suo eventuale abbinamento con la proposta di legge n. 1198 di iniziativa degli onorevoli Leone Raffaele, Lenoci, Crocco, Buffone, Fornale, Abate, devo dire che, avendo studiato la questione, a mio parere non sorgerà alcun pregiudizio per la proposta di iniziativa parlamentare se noi non procederemo alla discussione abbinata in quanto i provvedimenti, pur vertendo entrambi sulla legge 23 gennaio 1963, n. 52, concernono due diversi articoli della legge suddetta tra i quali non intercorre alcuna connessione.

LEONE RAFFAELE. Mi permetto di esprimere le mie perplessità in ordine a questo problema, perplessità che sussistono immutate, anche perché non ho studiato a fondo la questione. Ritengo che sia tuttora valida l'osservazione da lei fatta, in una precedente seduta, signor Presidente, in merito al pregiudizio che potrebbe derivare alla proposta di legge n. 1198 dall'approvazione del disegno di legge n. 2233. Mi rimetto comunque alle decisioni del presidente.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Accolgo la decisione del Presidente con molta sodisfazione, dato che essa conferma l'opinione del Governo che si tratta, in effetti, di materie diverse.

PRESIDENTE. Procediamo nell'esame del provvedimento.

La discussione sul disegno di legge è stata effettuata nella seduta precedente e, a parte il problema di abbinamento testé risolto, non v'erano altre osservazioni. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal seguente:

« Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di età previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali ».

Trattandosi di articolo unico al quale non risultano apportate modificazioni, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (1198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Leone Raffaele, Buffone, Fornale, Crocco, Lenoci, Abate: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico ».

Poiché su questa proposta di legge non sono state esperite tutte le indagini in relazione alle riserve espresse dallo Stato maggiore della Forza armata interessata, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Durand De La Penne: « Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali »

Il relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di riferire sul parere espresso dalla Commissione Bilancio.

BUFFONE, *Relatore.* Cercherò di essere breve, anche perché a suo tempo la questione è stata lungamente discussa e noi tutti eravamo unanimi nel ritenere opportuna l'approvazione di questa proposta di legge. Come i colleghi

ricorderanno insorse un conflitto fra la nostra Commissione e la Commissione bilancio che riteneva vi fosse onere finanziario e che, quindi, aveva espresso parere contrario al provvedimento.

In seguito ad una iniziativa di chiarificazione intrapresa dal nostro Presidente presso il Presidente della Commissione bilancio, quest'ultima ha approfondito nuovamente tutti gli aspetti del problema, aderendo alla interpretazione data dalla nostra Commissione.

Poiché, quindi, già in precedenza noi tutti eravamo favorevoli, credo che la Commissione non incontrerà alcuna difficoltà nell'approvazione di questo provvedimento che rende giustizia alla categoria interessata.

PRESIDENTE. Do lettura del testo del parere espresso dalla Commissione Bilancio:

« La Commissione Bilancio ha ripreso in esame la proposta di legge in oggetto ed il parere su questa precedentemente espresso giusta la richiesta avanzata da codesta Commissione di merito in data 13 aprile scorso.

Poiché il Sottosegretario al bilancio ha confermato il sopravvenuto assenso anche delle Amministrazioni finanziarie sulla proposta interpretazione autentica e da queste riconoscendosi non implicate nuove o maggiori conseguenze finanziarie, la Commissione Bilancio ritiene che nulla osti all'ulteriore esame di merito del provvedimento ».

Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Confermo il parere favorevole del Governo a questa proposta di legge e desidero far rilevare che, come più volte anche è stato fatto presente al Ministero del tesoro, questa proposta di legge in effetti non comporta alcun onere finanziario per lo Stato; si tratta infatti di una norma che ha carattere di vera interpretazione. Auspico che la proposta di legge sia approvata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonché agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione e rinvio della proposta di legge d'iniziativa del deputato Semeraro: Modifica dell'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in merito al richiamo in servizio in tempo di pace degli ufficiali della riserva (1135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Semeraro: « Modifica all'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in merito al richiamo in servizio in tempo di pace degli ufficiali della riserva » (1135).

L'onorevole Fornale ha chiesto di parlare per riassumere la discussione fin qui svolta. Ne ha facoltà.

FORNALE, *Relatore*. Il provvedimento è già stato discusso dalla nostra Commissione, per cui è mia intenzione riassumere il contenuto e le intrinseche finalità della proposta di legge.

Approvata la legge 12 novembre 1965, n. 1137, riguardante l'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate, si è venuto, con l'articolo 117 di tale provvedimento, a stabilire che l'ufficiale della riserva può conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello con il quale ha cessato dal servizio permanente, limitando tale possibilità al solo caso di guerra, con l'esclusione di qualsiasi possibilità di servizio in tempo di pace, e condizionando l'avanzamento all'attestata idoneità dell'ufficiale a ricoprire il posto, cioè all'aver dato prova di poter bene adempiere le funzioni del grado superiore. Senonché necessità organizzative e la difficoltà di reperire elementi idonei, hanno fatto sì che molte volte – o per pressione degli stessi interessati, ma soprattutto per la necessità di avere dei professionisti, ingegneri, tecnici, ecc. – l'Amministrazione militare sia ricorsa alle prestazioni degli ufficiali della riserva, richiamandoli in servizio in tempo di pace. Si sono così avuti casi di ufficiali che hanno raggiunto sedici o diciassette anni di servizio. Pertanto si rende necessario, per ragioni evidenti di giustizia, far in modo che questi ufficiali possano aspirare almeno ad una ulteriore promozione prima di essere collocati in congedo. Non sembra infatti legittimo, né giusto, che lo Stato si avvalga per diverso tempo del lavoro, del sacrificio e dell'esperienza di tale categoria, riservando, per contro, ad essa l'identico trattamento previsto per tutti gli altri ufficiali della riserva, che non hanno più alcun rapporto di servizio con l'amministrazione delle tre Forze armate, trattamento che

prevede appunto un solo avanzamento al grado superiore.

Proprio per evitare il verificarsi di tale situazione, il presente provvedimento, regolamentando in modo adeguato l'avanzamento degli ufficiali della riserva richiamati in servizio in tempo di pace, riconosce ad essi la possibilità di un'ulteriore promozione. È da sottolineare che l'avanzamento è condizionato alla persistenza e continuità del servizio prestato nel richiamo, per un periodo non inferiore a dieci anni e che la valutazione deve avvenire con i criteri dell'anzianità.

Per quanto riguarda il carico economico, faccio presente che un tale problema non si pone, poiché il relativo stanziamento è già previsto nel bilancio del Ministero della difesa. Bisogna considerare che si tratta di elementi che attualmente sono in servizio, e, pertanto, che la differenza di spesa in bilancio è irrilevante.

Nella precedente seduta, le varie parti politiche si erano dichiarate favorevoli. Il Governo in un primo momento si era dichiarato contrario, poi, praticamente, si era rimesso alla Commissione. Il provvedimento è però stato rinviato per un ulteriore esame ed approfondimento. Oggi, purtroppo le cose non sono mutate.

Per favorire l'approvazione della proposta di legge, riterrei opportuno modificare l'articolo unico, nel senso di ridurre la sfera di applicazione del provvedimento e precisamente stabilendo che dieci anni di servizio, prestati come richiamato o trattenuto, debbano essere considerati limitatamente alla riserva e non già al periodo tra ausiliaria e riserva. In tal modo il numero di coloro che vengono ad essere compresi nel provvedimento si riduce notevolmente.

Concludo questo mio breve intervento dichiarandomi favorevole alla sollecita approvazione della proposta di legge, conformemente a quanto ebbi modo di dichiarare la volta scorsa.

CUTTITTA. Sono favorevole alla proposta di legge nella sua formulazione originaria; infatti l'emendamento del Relatore non mi persuade, dato che l'ausiliaria comporta una particolare condizione, che è quella di stare a casa e non in servizio. Non considero positivamente l'introduzione di eventuali distinzioni, perché se si calcolano dieci anni di servizio, questo periodo ha lo stesso valore sia per l'ausiliaria sia per la riserva.

MESSE. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Cuttitta; anch'io sono favorevole alla proposta di legge così com'è nella sua formulazione originaria ed esprimo quindi parere contrario all'emendamento preannunciato dall'onorevole Fornale.

BOLDRINI. Non credo che si possa prendere in considerazione l'emendamento dell'onorevole Fornale. Infatti questi ufficiali sono richiamati in servizio per altri dieci anni ed è giusto, a mio parere, che siano favoriti nella carriera, così come del resto accade anche per altri impiegati statali. Ritengo che non si possano usare due pesi e due misure. Per queste ragioni anch'io sono favorevole alla proposta di legge nella sua formulazione originaria.

LENOCI. Anch'io esprimo il mio parere favorevole in questo senso.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quando lo scorso anno, nella seduta del 24 giugno, la Commissione affrontò questa proposta di legge, dovetti dichiarare che in quel momento il Governo era purtroppo contrario all'ulteriore corso del provvedimento di iniziativa dell'onorevole Semeraro. A quell'epoca si addivenne all'accordo di rinviare l'esame della proposta di legge per permettere un approfondimento delle questioni ad essa relative. Il Presidente ha oggi rimesso giustamente all'ordine del giorno questa proposta, ma a nome del Governo devo rinnovare il parere contrario. Ove, tuttavia, la Commissione ritenesse opportuno entrare in merito al provvedimento, il Governo sarebbe in grado di spiegare i motivi sui quali fonda il suo parere contrario; preferiremmo, tuttavia, che si deliberasse un ulteriore rinvio.

LEONE RAFFAELE. Sono favorevole ad un ulteriore rinvio, in modo da permettere al Relatore e al Governo di rivedere i punti in discordanza; in questo modo, quando riprenderemo la discussione, saremo in possesso dei necessari elementi di giudizio per procedere. Dico questo anche perché mi pare che tutti i componenti della Commissione siano favorevoli alla proposta di legge.

CUTTITTA. Non sono dello stesso parere dell'onorevole Leone Raffaele. Infatti il Relatore ha detto di non aver altro da aggiungere e che l'eventuale onere finanziario potrebbe rientrare nelle spese di ordine generale del Ministero della difesa. Da parte sua il Governo ha fatto sapere che è di parere contrario, ma è mia opinione che il Governo non sarà mai favorevole; ritengo quindi che la Commissione debba insistere per procedere. In questo modo il Governo dovrà spiegare le ragioni della sua opposizione. Perso-

nalmente sono quindi propenso a continuare oggi nell'esame del provvedimento.

FORNALE, *Relatore*. Propongo un ordine del giorno per permettere che siano mantenuti in servizio, fino alla nuova discussione della proposta, gli ufficiali che dovrebbero beneficiare di questo provvedimento, in modo da evitare che gli stessi possano essere danneggiati dal raggiungimento dei limiti di età prima dell'approvazione della proposta stessa.

Do lettura dell'ordine del giorno:

« La Commissione difesa della Camera dei deputati,

discutendo la proposta di legge d'iniziativa del deputato Semeraro: « Modifica dell'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in merito al richiamo in servizio in tempo di pace degli ufficiali della riserva » (1135);

ritenuta la validità del principio informatore del provvedimento;

considerato che alcuni ufficiali, beneficiari delle norme in esame, potrebbero essere colpiti dai limiti di età prima della definitiva approvazione della proposta di legge,

invita il Governo

a trattenere in servizio i predetti ufficiali sino alla entrata in vigore delle nuove norme ».

MESSE. Poiché il rappresentante del Governo non è favorevole, ci potrà spiegare i motivi di questa opposizione. Può darsi che in questo modo ci fornisca gli elementi di giudizio che non possediamo, a meno che non si riservi di approfondire la questione per acquisirne di ulteriori.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni del Sottosegretario sono troppo chiare per spingerci a chiedergli di precisare le ragioni per le quali il Governo è contrario al provvedimento. D'altro canto in tal senso si era già dichiarato la volta scorsa.

Il Relatore, dal canto suo, ha proposto un emendamento all'articolo unico, per cercare di risolvere la questione, ed ha presentato altresì un ordine del giorno, inteso a chiedere, nelle more di approvazione della proposta di legge, il trattenimento degli ufficiali richiamati in servizio. Penso, pertanto, che sarebbe opportuno cercare di raggiungere qualche effetto dall'iniziativa dell'onorevole Fornale e da quella, eventuale, degli altri colleghi che volessero associarsi. È necessario intanto che la Commissione si pronunci sull'ordine del giorno firmato dagli onorevoli Fornale, Corona Giacomo e Guerrieri che è già stato letto dal presentatore. Qual'è l'avviso del Governo sull'ordine del giorno?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario all'ordine del giorno.

FORNALE, *Relatore*. Avendo preso conoscenza delle intenzioni del Governo ritiro il mio ordine del giorno e faccio richiesta formale di rinvio del seguito della discussione ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio del Relatore, onorevole Fornale.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

« Aumento del contributo e della indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dello Esercito e delle Casse Sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2238):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2233):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: « Interpretazione autentica dela legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio

degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (194):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Abelli, Abbruzzese, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, Cuttitta, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Fornale, Gorreri, Guerrieri, Landi, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Natali, Pacciardi, Pietrobono, Sinesio e Villa.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI